

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (NU)



BANDO DI CONCORSO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI LOCATARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ART. 11 LEGGE N. 431/1998.

ANNO 2018

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 nr. 431 modificato dall'art. 1 della Legge nr. 21/2001 e della determinazione del Servizio Edilizia Pubblica n°18853/723 del 29/05/2018, viene indetto un concorso per l'erogazione di contributi integrativi ai locatari per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2018.

I cittadini interessati ad ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare la domanda al proprio Comune di residenza sulla modulistica all'uopo predisposta, entro e non oltre il giorno 13 LUGLIO 2018 secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono richiedere il contributo:

- a) i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site in uno dei Comuni aderenti all'Unione Comuni d'Ogliastro ove risultino residenti ed occupate a titolo di abitazione principale.
- b) i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
- c) Gli immigrati extracomunitari devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 – Capo IV, art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

2) TITOLARITA' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto deve:

- Risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono **esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

3) REQUISITI REDDITUALI PER L'ACCESSO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a). Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.192,66), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
- b). Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

4) CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascuno richiedente varia a secondo della fascia reddituale di appartenenza:

- a). Fascia A:** l'ammontare del contributo per ciascuno richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74
- a). Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascuno richiedente è destinato a ridurre fino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Unione Comuni d'Ogliastro disponibile presso i siti aderenti all'Unione, sul sito dell'Unione www.unionecomunidogliastro.it e presso l'Ufficio del Servizio Sociale del proprio Comune di residenza entro il termine del **13 LUGLIO 2018**.

6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, (Allegato 1) attestante:
 - la composizione del nucleo familiare
 - che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/1989
 - che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente
- 2) Dichiarazione ISEE 2018
- 3) Copia del contratto regolarmente registrato riferito al periodo per il quale si richiede il contributo;
- 4) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 5) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per gli stranieri);

7) ALTRE DISPOSIZIONI

L'Unione Comuni d'Ogliastra provvederà, sulla base delle domande pervenute, a predisporre apposita graduatoria di merito, sulla base di quanto indicato nel presente bando di concorso e delle istruzioni e direttive diramate dalla RAS, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di giorni 5 consecutivi all'emanazione dell'atto di approvazione della suddetta graduatoria.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'Unione Comuni d'Ogliastra, previa concessione del finanziamento da parte della RAS, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.


L'unione provvederà al pagamento del contributo sopra detto non appena la RAS provvederà alla ripartizione del fondo e alla sua erogazione.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione in copia autentica delle relative ricevute di pagamento del fitto.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, specificando che le eventuali false dichiarazioni verranno segnalate all'autorità giudiziaria.

L'Unione Comuni d'Ogliastra si riserva il diritto di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle previsioni contenute nella Legge n. 431/1998 nonché dei relativi Decreti di attuazione e delle Circolari emesse dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2017.

Il Responsabile del Servizio

(Dr. ssa Marta Manca)

